

N.6535 Repertorio

N.3463 Raccolta =

===== ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE =====

===== Repubblica Italiana =====

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di febbraio =

===== 4 febbraio 2010 =====

In Milano, piazza Cavour n.3, nel mio studio. =====

Avanti a me Patrizia Leccardi, notaio con residenza in Mila-

no, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono pre-

senti le signore: =====

- **VILLEVIEILLE BIDERI MARIAFLAVIA**, nata a Napoli il 21 genna-

io 1962, domiciliata a Milano, via Marsala n.11, imprendito-

re, =====

che dichiara di avere il seguente codice fiscale VLL MFL

62A61 F839D e di essere cittadina italiana, =====

che interviene oltre che in proprio, nella sua qualità di

procuratore speciale della signora =====

- **FLORIO ANTONELLA SABRINA**, nata a Roma il primo gennaio

1968, domiciliata a Roma, piazza Sant'Andrea della Valle n.6,

imprenditore, codice fiscale FLR NNL 68A41 H501U, cittadina

italiana, =====

in forza di procura in data 3 febbraio 2010 n.40650 reperto-

rio a rogito Notaio Antonio Mazzocca di Roma, che, in origi-

nale si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale

parte integrante e sostanziale; =====

- **COLOMBO NICOLETTA**, nata a Lecco il 14 settembre 1955, domi-

Registrato a Milano 1

il 11/02/2010

n. 2576

serie 1T

esatti € 168,00

ciliata a Monza, via Agnesi n.5, medico, =====

che dichiara di avere il seguente codice fiscale CLM NLT

55P54 E507J e di essere cittadina italiana; =====

- **SANTACHIARA EMMA**, nata a Roma il 21 novembre 1946, domici-

liata a Milano, via Lorenteggio n.37, consulente, =====

che dichiara di avere il seguente codice fiscale SNT MME

46S61 H501W e di essere cittadina italiana; =====

- **VECERINA GISELLA**, nata a Busto Arsizio il 25 giugno 1970,

domiciliata a Cairate, via Matteotti n.32, quadro direttivo,==

che dichiara di avere il seguente codice fiscale VCR GLL

70H65 B300Z e di essere cittadina italiana; =====

- **NICOLI ROBERTA**, nata a Cassano d'Adda il 9 maggio 1958, do-

miciliata a Cassano d'Adda, via Vittorio Veneto n.24, psico-

loga, =====

che dichiara di avere il seguente codice fiscale NCL RRT

58E49 C003F e di essere cittadina italiana; =====

- **PAOLINELLI BARBARA**, nata a d Atri il 10 giugno 1970, domi-

ciliata a Milano, via Bergamini n.7, scrittrice, =====

che dichiara di avere il seguente codice fiscale PLN BBR

70H50 A488Y e di essere cittadina italiana; =====

- **PASSONI LUISA FABIANA**, nata a Milano il 3 maggio 1968, do-

miciliata a Milano, via Tartini n.11, quadro, =====

che dichiara di avere il seguente codice fiscale PSS LFB

68E43 F205U e di essere cittadina italiana; =====

- **CENTORAME BARBARA IDA MARIA**, nata a Milano il 21 luglio

1955, domiciliata a Milano, via Bartolomeo d'Alviano n.73,

quadro, =====

che dichiara di avere il seguente codice fiscale CNT BBR

55L61 F205X e di essere cittadina italiana. =====

Parti della cui identità personale io notaio sono certo. ===

===== Si conviene e si stipula quanto segue: =====

1) è costituita, tra le signore VILLEVIEILLE BIDERI MARIAFLA-

VIA, FLORIO ANTONELLA SABRINA, COLOMBO NICOLETTA, SANTACHIARA

EMMA, VECERINA GISELLA, NICOLI ROBERTA, PAOLINELLI BARBARA,

PASSONI LUISA FABIANA e CENTORAME BARBARA IDA MARIA, una as-

sociazione avente le caratteristiche di organizzazione non

lucrativa di utilità sociale (ONLUS), denominata =====

=== "ACTO - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO - ONLUS " ==

in breve denominata anche semplicemente "ACTO ONLUS", =====

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente

finalità di utilità e solidarietà sociale. =====

2) L'associazione ha sede in Milano, presso I.E.O. Torri,

via Ramusio n.1. =====

3) L'Associazione ha come compito istituzionale primario

quello di promuovere iniziative nei confronti delle donne

colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo, mi-

rando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ri-

cerca scientifica, la promozione della diagnosi precoce e

dell'accesso a cure di qualità. =====

L'Associazione si propone pertanto di: =====

1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico; =====

2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati; =====

3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura; =

4) promuovere un sistema di monitoraggio dei centri oncologici per individuare e incentivare lo sviluppo di "best practice"; =====

5) promuovere iniziative volte a reperire risorse da destinare alla ricerca e ALLA sperimentazione di nuove cure. =====

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione: =====

a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario; =====

b) si avvale della consulenza medico scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico, individuati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ricorrendo anche all'eventuale istituzione di un proprio comitato tecnico-scientifico; =====

c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statutari; =====

d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne. =====

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, circoli, Enti o consorzi con analoghi scopi sociali.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, e più in genere, diverse da quelle individuate alla lettera a), del primo comma, dell'articolo 10) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. =====

4) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. =====

5) L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dalle parti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale. ==

6) Determinato dalle comparenti che l'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, in carica per tre esercizi e pertanto sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'associazione chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), vengono nominate quali Consiglieri le signore VILLEVIEILLE BIDERI MARIAFLAVIA, FLORIO ANTONELLA SABRINA, COLOMBO NICOLETTA, SANTACHIARA EMMA e VECERINA GISELLA, che, in proprio e come sopra rappresentata, essendo presenti, accettano la carica. =====

Presidente del Consiglio Direttivo e, pertanto, Presidente dell'associazione, viene nominata per la stessa durata, la signora VILLEVIEILLE BIDERI MARIAFLAVIA, sopra generalizzata e quale Vice Presidente la signora SANTACHIARA EMMA, sopra generalizzata, che, essendo presenti, accettano la carica.

7) Il contributo associativo annuo viene fissato dagli associati per l'anno 2010 (duemiladieci) in euro 100 (cento). ==

8) Si chiede l'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni disposte per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. =====

Di questo atto ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", alle parti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me notaio alle ore undici e quarantacinque minuti. =====

Omessa la lettura dell'allegato "A" per espressa volontà delle parti e con il mio consenso. =====

Consta di due fogli scritti in parte a mano, in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia su sei intere facciate e parte della settimana sin qui. =====

F.to VILLEVIEILLE BIDERI MARIAFLAVIA =====

COLOMBO NICOLETTA =====

SANTACHIARA EMMA =====

VE CERINA GISELLA =====

NICOLI ROBERTA =====

PAOLINELLI BARBARA =====

PASSONI LUISA FABIANA =====

CENTORAME BARBARA IDA MARIA =====

PATRIZIA LECCARDI =====

Dott. ANTONIO MAZZOCCA

NOTAIO IN ROMA

Via Federico Cesi n. 72

Tel. 06.3215746 - 06.3215749

Fax 06.3220459

Rep. n. 60650

PROCURA PER COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ONLUS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci addì tre febbraio

(03.02.2010)

In Roma, nel mio studio in via Federico Cesi n. 72. Avanti me Antonio Mazzocca, Notaio in

Roma, iscritto presso il Collegio Notarile di questo Distretto, è comparsa la Signora FLO-

RIO Antonella Sabrina, nata a Roma il primo gennaio 1968 ed ivi domiciliata in Piazza

Sant'Andrea della valle n. 6, C.F. FLR NNL 68A41 H501U.

Detta Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo la quale dichiara di con-

ferire procura speciale alla Signora VILLEVIEILLE BIDERI Mariaflavia, nata a Napoli il

20 gennaio 1962, domiciliata in Roma, via Cassia n. 551, affinché in nome e per conto della

costituente abbia ad intervenire all'atto costitutivo, ai sensi degli artt.36 e seguenti del codi-

ce Civile, di un' Associazione non Lucrativa di Solidarietà Sociale denominata:

"ACTO - ALLEANZA CONTRO

IL TUMORE OVARICO - ONLUS "

in breve denominata anche semplicemente "ACTO ONLUS",

La costituenda associazione avrà sede in Milano, *via Ripamonti n. 435*

e si propone come compito istituzionale primario quello di promuovere la ricerca scientifi-

ca è la diagnosi precoce del tumore ovarico.

A tal uopo viene conferita al nominato procuratore ogni necessaria facoltà, ivi comprese

quelle di approvare lo statuto dell'associazione, meglio precisando l'oggetto, con facoltà di

variare la denominazione e l'indirizzo della sede legale, stabilire unità locali, ove necessa-

rio, e procedere alla nomina dei componenti l'Organo Amministrativo e di ogni eventuale

altro organo.



ANNULLATO

Il nominato procuratore potrà infine eleggere domicili, richiedere benefici ed agevolazioni fiscali, scegliere e/o dichiarare, ove del caso, la legge e la giurisdizione applicabili all'atto, ed in genere fare tutto ciò che si renderà necessario ed utile, anche se non espressamente previsto dal presente atto, per la stipula dell'atto costitutivo in oggetto, in modo che al medesimo nominato procuratore non possa opporsi difetto o imprecisione di poteri. Il tutto con promessa di rato e valido, da esaurirsi in un unico contesto, a titolo gratuito e con l'obbligo del rendiconto.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia direzione da persona di mia fiducia ed in parte da me su un foglio per due pagine e ho dato lettura di esso alla comparente che lo conferma ed approva e pertanto meco lo sottoscrive.

Antonella Fabius Paris

Antonio Mattocca
Notaio



ANNULLATO

=====
Allegato "B" al numero 6535/3463 repertorio
=====

=====
STATUTO
=====

=====
Titolo I
=====

=====
Denominazione - sede - durata
=====

Art. 1) (Denominazione - sede) =====

E' costituita una associazione avente le caratteristiche di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), de-
nominata =====

=== **"ACTO - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO - ONLUS "** ==

in breve denominata anche semplicemente **"ACTO ONLUS"**, =====

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente
finalità di utilità e solidarietà sociale. =====

La sede dell'associazione è in Milano, presso I.E.O. Torri
via Ramusio n.1. =====

Potranno essere aperte sedi secondarie anche in altre regioni.

Art. 2) (Durata) =====

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. =====

=====
Titolo II
=====

=====
Scopo e oggetto
=====

Art.3) (Scopo e oggetto) =====

L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello
di promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite da
carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo, mirando a ridur-
ne la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifi-
ca, la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cu-

re di qualità. =====

L'Associazione si propone pertanto di: =====

1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico; =====

2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati; =====

3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura; =

4) promuovere un sistema di monitoraggio dei centri oncologici per individuare e incentivare lo sviluppo di "best practice"; =====

5) promuovere iniziative volte a reperire risorse da destinare alla ricerca e Alla sperimentazione di nuove cure. =====

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione: =====

a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario; =====

b) si avvale della consulenza medico scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico, individuati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ricorrendo anche all'eventuale istituzione di un proprio comitato tecnico-scientifico; =====

c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statutari; =====

d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne. =====

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, circoli, Enti o consorzi con analoghi scopi sociali.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, e più in genere, diverse da quelle individuate alla lettera a), del primo comma, dell'articolo 10) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== **Titolo III** =====

Associati - obblighi - ammissioni - dimissioni - esclusioni

Art. 4) (Gli associati) =====

Gli associati si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno nonché delle deliberazioni prese dagli organi sociali. =====

Gli associati devono essere persone fisiche, persone giuridiche, Enti locali, associazioni, imprese, fondazioni o privati.

Si distinguono le seguenti categorie di soci: =====

- soci fondatori; =====

- soci ordinari; =====

- soci sostenitori. =====

Rivestono la qualifica di soci sostenitori le persone e gli enti che forniscono sostegno all'associazione con contributi finanziari o di altra natura di valore superiore ad almeno dieci volte la quota annuale. =====

Sono soci ordinari i soggetti che, ottenuta l'iscrizione

all'Associazione - secondo la procedura di cui infra - versa-

no la quota di iscrizione, nella misura annualmente stabilita

dall'Organo Amministrativo. =====

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa. =====

Il numero degli associati è illimitato. =====

Art. 5) (Ammissione degli associati) =====

Chi intende essere ammesso come associato deve farne domanda

scritta all'Organo amministrativo. =====

Nella domanda, l'aspirante associato deve dichiarare di

condividere le finalità dell'associazione e di impegnarsi ad

osservarne statuto e l'eventuale regolamento interno. =====

Nella domanda devono essere indicate: =====

- le generalità complete del richiedente; =====

- l'attività svolta; =====

- l'impegno al pagamento delle quote e di quant'altro dovuto;=

- l'indicazione della persona designata alla rappresentanza

in assemblea in caso di associato persona giuridica. =====

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente l'or-

gano amministrativo, valutando l'interesse dell'associazione

ad ammettere o meno il richiedente. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

teressato con qualsiasi mezzo e annotata, a cura degli ammi-

nistratori, nel libro dei soci entro due mesi dalla sua ac-

cettazione. =====

I nuovi associati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo sociale che viene determinata annualmente dall'organo amministrativo. =====

Le quote associative sono indivisibili e non possono essere cedute a terzi. =====

Art. 6) (Obblighi degli associati) =====

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, gli associati sono altresì obbligati a: =====

a) versare all'associazione gli eventuali contributi determinati annualmente dall'assemblea degli associati; =====

b) favorire gli interessi dell'associazione. =====

Art. 7) (Trasferibilità della quota) =====

La quota del socio non può essere ceduta per atto tra vivi con effetto verso l'associazione nè trasferita mortis causa agli eredi legittimi o testamentari dell'associato defunto.

Art. 8) (Mancato pagamento delle quote) =====

L'associato che non onori, in tutto o in parte, il pagamento delle quote sottoscritte, malgrado il sollecito da parte dell'organo amministrativo, è automaticamente escluso dall'Associazione. =====

Art. 9) (Recesso dei soci) =====

Il recesso dell'associato è ammesso in qualsiasi momento, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'associazione con qualsiasi mezzo. =====

Salvo eventuale differente decisione presa dall'assemblea dei

soci, il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio. =====

Art. 10) (Esclusione dell'associato) =====

Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, il Consiglio Direttivo delibera, con atto assembleare, l'esclusione dell'associato anche qualora l'associato: =====

a) non abbia provveduto al pagamento, di tutto o parte dell'ammontare richiesto dall'organo amministrativo per eventuali contributi straordinari annuali, o di quanto dovuto a vario titolo; =====

b) abbia compiuto atti contrari alle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'associazione; =====

c) abbia interessi contrari a quelli dell'associazione. =====

===== Titolo IV =====

Patrimonio dell' associazione - divieto di distribuzione de-

===== **gli utili - esercizi sociali** =====

Art. 11) (Patrimonio) =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione tramite donazioni, lasciti, eredità e legati; =====

b) dai contributi associativi annui degli associati nella misura stabilita dall'organo amministrativo; =====

c) dai contributi straordinari eventualmente stabiliti dal-

l'organo amministrativo e particolari iniziative o necessità;

d) dai contributi volontari sia di associati che di terzi,

persone fisiche e giuridiche; =====

e) da qualsiasi provento per attività svolta dall'Associazione.

=====

Nella eventualità che l'Associazione intenda chiedere il ri-

conoscimento della personalità giuridica, l'organo ammini-

strativo provvederà a vincolare un fondo di dotazione nella

misura richiesta dall'Autorità competente, per il tipo di at-

tività svolta. =====

I contributi ordinari che gli associati devono versare sono

dovuti per l'intero anno, indipendentemente dal momento del-

l'ammissione o del recesso dell'associato. =====

Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere

all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e

non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

stessa. =====

Art. 12) (Divieto di distribuzione di utili) =====

Non potranno essere distribuite somme o altre utilità sotto

nessuna forma salvo che per il raggiungimento degli scopi

dell'associazione. =====

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, u-

tili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione

o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate

a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. =====

Art. 13) (Esercizio sociale - bilancio) =====

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno. =====

Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il bilancio dell'associazione secondo le forme di legge. ===

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Presidente dell'Associazione o anche da un solo membro del Consiglio Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. =====

===== **TITOLO V** =====

===== **Organi associativi** =====

Art. 14) (Organi dell'associazione) =====

Sono organi dell'associazione: =====

a) l'assemblea degli associati; =====

b) il Consiglio Direttivo; =====

c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, che sono anche il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;; =====

d) l'eventuale Revisore unico; =====

e) l'eventuale collegio dei probiviri; =====

f) l'eventuale comitato tecnico-scientifico; =====

g) il segretario e/o il tesoriere. =====

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo i

rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività

prestata, secondo opportuni parametri preventivamente stabi-

liti dal Consiglio Direttivo. =====

Art. 15) (Assemblea degli associati). =====

Nell'assemblea ogni associato ha diritto a un voto. =====

I soci persone giuridiche non possono conferire il mandato di

rappresentanza in assemblea ai propri dipendenti, collabora-

tori o professionisti esterni né agli amministratori; possono

concederlo invece ad altri associati. =====

Ciascun associato non può essere portatore di più di due de-

leghe. =====

L'assemblea è convocata, presso la sede dell'associazione o

in altro luogo in Italia o in un paese dell'Unione Europea o

in Svizzera, a firma del presidente del Consiglio Direttivo o

su indicazione anche di un solo membro dello stesso, quando

questi lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un de-

cimo degli associati e negli altri casi previsti dalla legge,

mediante avviso di convocazione da spedire almeno quindici

giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. =====

Nell'avviso di convocazione, trasmesso per raccomandata o per

fax o per posta elettronica, devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. =====

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax e/o posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. =====

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e sono intervenuti il Presidente dell'Associazione e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale revisore unico, se nominato. =====

L'assemblea è presieduta dal presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'assemblea nomina essa stessa il proprio presidente. =====

Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo. =====

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. =====

Art. 16) (Assemblea ordinaria) =====

L'assemblea ordinaria: =====

a) approva il bilancio annuale e quello preventivo; =====

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo; =====

c) impartisce le direttive generali di azione dell'associazione e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo; =====

d) nomina l'eventuale revisore unico e l'eventuale collegio dei Proviviri; =====

e) provvede a richiedere il riconoscimento giuridico dell'associazione, delegando il presidente alla esecuzione di tutte le formalità e adempimenti inerenti. =====

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine indicato nell'art. 13. =====

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati. =====

Se gli associati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza semplice. =====

Nel verbale dell'assemblea possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le singole dichiarazioni. =====

Art. 17) (Assemblea straordinaria) =====

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga o sull'eventuale scioglimento anticipato

dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. =====

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. =====

Se gli associati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti. =====

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

Art. 18) (Consiglio Direttivo) =====

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati stessi. =====

Il Consiglio Direttivo ha tutti poteri e le attribuzioni, per la gestione dell'associazione, che non siano riservati, per legge o per statuto, all'assemblea degli associati. =====

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo: =====

a) eleggere, tra i suoi componenti, il presidente del Consiglio Direttivo e il vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea in sede di nomina; =====

b) redigere il progetto di bilancio e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione; =====

c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati; =====

d) deliberare sull'esclusione degli associati; =====

e) proporre le modifiche allo statuto; =====

f) approvare l'eventuale regolamento interno dell'associazione; =====

g) nominare l'eventuale direttore e assumere gli eventuali dipendenti dell'associazione; =====

h) determinare l'ammontare del contributo associativo annuo, fatta eccezione per quello del primo anno che verrà determinato dagli associati in sede di atto costitutivo; =====

i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e approvandone le spese; =====

l) deliberare ogni altro atto di amministrazione. =====

Il Consiglio potrà delegare talune delle sue attribuzioni a uno o più Consiglieri Delegati o ad un Comitato Direttivo. =

Il Consiglio Direttivo è convocato dal proprio presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vi-

cario, ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno ogni semestre. =====

E', altresì, convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. =====

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito quando sono presenti o rappresentati tutti i componenti. =====

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. =====

Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario incaricato dal presidente, entrambi lo sottoscrivono.

Non è ammessa la delega, neanche ad altro componente del consiglio. =====

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di presidente o vice presidente, il consiglio così reintegra-

to sceglie tra i suoi membri il presidente o il vice presidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno, assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo associato. =====

Art.19) (Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

Il presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. =====

Il presidente: =====

a) convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo; =====

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione; =====

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo; =====

d) propone al Consiglio Direttivo la nomina dell'eventuale direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti dell'associazione, conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni; =====

e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e

dei libri sociali; =====

f) accerta che si operi in conformità agli interessi generali dell'associazione; =====

g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti. =====

In casi di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente. =====

Art. 20) (Rappresentanza dell'associazione - firma sociale) ==

Il presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza

legale e giudiziale dell'associazione, ne cura l'andamento

generale e a lui compete la firma dei contratti, della corri-

spondenza e degli atti; nei casi di urgenza, con i poteri del

Consiglio, adotta tutte le deliberazioni del caso, trascri-

vendole nel registro dei verbali e dandone comunicazione al

Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva. =====

La mancata ratifica di deliberazioni, da parte del consiglio

non ha effetti verso terzi, ciascun consigliere, anche prima

dell'adunanza successiva, può esprimere il suo consenso in

qualsiasi forma purchè scritta. =====

In caso di grave impedimento del presidente del Consiglio Di-

rettivo la rappresentanza e la firma sociale spettano al vice

presidente. =====

La legale rappresentanza spetterà anche agli eventuali Consi-

glieri Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro con-

feriti. =====

Art. 21) (Il Revisore Unico) =====

Qualora se ne ravvisi la necessità, l'assemblea degli associati procederà alla nomina di un Revisore Unico iscritto all'Albo dei revisori dei Conti. =====

Art. 22) (Segretario - Tesoriere) =====

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali, attende alla corrispondenza. =====

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo predispone inoltre lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. =====

===== TITOLO VI =====

===== Disposizioni generali e transitorie =====

Art.23) Alle spese richieste per il funzionamento dell'associazione si farà fronte con le entrate ordinarie e con le altre di natura straordinaria. =====

Le entrate ordinarie e straordinarie, possono così classificarsi: =====

- le quote annuali di iscrizione all'associazione; =====
- gli eventuali contributi annui straordinari; =====
- i versamenti volontari degli associati; =====
- gli atti di liberalità; =====

- i contributi da parte dei Ministeri, enti locali, istituti

di credito e organismi internazionali nonché di altri sogget-

ti privati; =====

- dai proventi di eventuali attività commerciali svolte dal-

l'Associazione. =====

Art. 24) (Liquidazione - scioglimento) =====

Qualora l'associazione venga posta in liquidazione, l'assem-

blea straordinaria, con le maggioranze di cui all'articolo

17, provvederà alla nomina di un liquidatore e alla determi-

nazione dei relativi poteri nonché delibererà in ordine alla

devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo da destinare ad

altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fi-

ni di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996

n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

Art. 25) (Rinvio) =====

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente sta-

tuto si applicano le disposizioni di legge in materia. =====

Milano, 4 febbraio 2010. =====

F.to VILLEVIEILLE BIDERI MARIAFLAVIA =====

COLOMBO NICOLETTA =====

SANTACHIARA EMMA =====

VECERINA GISELLA =====

NICOLI ROBERTA =====

PAOLINELLI BARBARA =====

PASSONI LUISA FABIANA =====

CENTORAME BARBARA IDA MARIA =====

PATRIZIA LECCARDI =====

ANNULLATO

COPIA SU SUPPORTI INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART, 23 D. LGS 7 MARZO 2005 N.82, FIRMATO COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.

